

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

PER

la **Dott.ssa SHARON LAUDADIO** (C.F. LDDSRN97B65C352P, nata a Catanzaro il 25/02/1997 ed ivi residente in via Garibaldi Gariani), rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'**Avv. Francesco Pitaro** (CF. PTRFNC73M09C352F - PEC: francesco.pitaro@avvocaticatanzaro.legalmail.it - Fax 0961/557746) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore in Catanzaro alla Via XX Settembre n. 62.

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del l.r.p.t.
- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ambito territoriale di Treviso, in persona del l.r.p.t.
- Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Sansovino-Obici" in persona del l.r.p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE



- Del decreto del Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S.S. "Sansovino- Obici" (senza data e senza N. di protocollo) avente ad oggetto la "risoluzione anticipata del rapporto di lavoro prot. n. 1138 del 25/09/2024 della docente Sharon Laudadio a seguito di cancellazione del titolo di riserva 'S'" che è del tutto illegittimo, ingiusto ed immotivato;
- Della disposizione dell'U.S.R. per il Veneto Ambito Territoriale Treviso avente ad oggetto "cancellazione del titolo di riserva della docente Laudadio Sharon nata a Catanzaro il 25/02/1997" con cui è stata disposta "la cancellazione del titolo "S" nella domanda di supplenza presentata per il biennio 2024/2026 dalla docente Laudadio Sharon per le classi di concorso ADSS FASCIA 1 A046 FASCIA 2 nelle GPS della Provincia di Treviso pubblicate con prot. n. 10510 del 06/09/2024" che è del tutto illegittima, ingiusta ed immotivata;
- della Comunicazione di avvio procedura ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990 "Rettifica relativa al titolo di riserva dichiarato nella domanda";

E PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto in capo alla ricorrente ad ottenere e conservare il titolo di riserva "S" nonché il posto all'interno della



graduatoria GPS della Provincia di Treviso e
conseguentemente

E PER LA CONDANNA

Dell' Istituto "Sansovino -Obici" e dell'USR Veneto Ambito
Treviso a reintegrare immediatamente e con effetto
retroattivo la ricorrente illegittimamente licenziata nel
posto precedentemente occupato presso l'I.S.
"SANSOVINO-OBICI" classe ADSS fino al termine delle
attività didattiche

IN VIA DI SUBORDINE,

Nella denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale non
dovesse riconoscere il titolo di riserva "S" posseduto dalla
ricorrente, per il riconoscimento in favore della ricorrente,
collocata nella graduatoria GPS della Provincia di Treviso, di
ulteriori punti 12 per avere prestato il servizio civile e per il
riconoscimento di complessivi 57 punti e per la
conseguente

E LA CONDANNA

Dell'USR a inserire la ricorrente all'interno della GPS della
Provincia di Treviso con il punteggio totale di 57
(aumentato di 12 punti relativi allo svolgimento del servizio
civile) e per la conseguente assegnazione dell'incarico di
docenza relativo al suddetto punteggio.



PREMESSE DI FATTO

1) Sin da subito si rileva che la ricorrente ha regolarmente svolto il servizio civile universale a seguito del d.lgs. N. 40/2017 e in base ad un Bando in cui è stato espressamente richiamato il d.lgs. N. 40/2017 ed il servizio civile universale e, alla luce di ciò, correttamente è stata attribuire alla ricorrente la riserva "S".

1A) Si rileva che la ricorrente Sharon Laudadio è una giovane ragazza che è in possesso di laurea, di master e di tfa e che si è classificata all'interno della GPS Provinciale di Treviso classe di concorso ADSS-Sostegno in posizione valida per potere essere assunta dall'I.S. "Sansovino-Obici" istituto superiore presso il quale la ricorrente ha sottoscritto il contratto di lavoro con nota prot. n. 1138 del 25/09/2024 ed ha iniziato ad espletare la sua attività di docenza a tempo pieno in data 18/09/2024 e con cessazione al 30/06/2025.

2) Vi è che, inopinatamente, con comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, che si deposita, l'I.S. "Sansovino-Obici" ha comunicato alla lavoratrice ricorrente che *"il titolo di riserva dichiarato nella domanda "S) Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, risulta non essere coerente con*



il servizio da lei prestato presso la Provincia di Catanzaro. Dall'analisi dell'attestato inviato a questa Scuola dal Servizio di Assegnazione e Gestione DGSCU presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si evidenzia che la S.V. ha svolto il servizio civile nel periodo dall'11/12/2018 all'10/12/2028 mentre il primo bando del servizio civile universale, istituito con il d.lgs. 40 del 2017 e utile per la riserva di cui trattasi è stato emanato il 20 agosto 2018".

La ricorrente ha controdedotto alla suddetta nota con memoria del 25/10/2024, che si deposita, deducendo di aver svolto **regolarmente il servizio civile universale** e deducendo che:

- il d.lgs. 40 del 06/03/2017 è precedente al servizio civile universale svolto dalla ricorrente iniziato in data 11/12/2017 – successivamente all'emanazione del predetto decreto – e terminato il 10/12/2018;

essendo stato svolto dopo il d.lgs. N. 40/2017 il servizio civile prestato dalla ricorrente è inevitabilmente servizio civile universale;

-l'attestato di avvenuto svolgimento del servizio civile universale del 29/12/2023 è stato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le politiche giovanili e IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE;



- il bando per il servizio civile al quale ha partecipato la ricorrente, che si deposita, è stato emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23/05/2017 (pertanto in un periodo successivo all'emanazione del d.lgs. 40/2017) per 1.477 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nella Regione Calabria;

- l'art. 1 del bando di servizio civile rubricato "Generalità" ha previsto che *"E' indetto un bando per la selezione di 1.477 volontari da avviare al servizio nell'anno 2017 nei progetti di servizio civile presentati dagli Enti di cui all'allegato n. 1 approvato dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 6 co. 4 del d.lgs. 5 aprile 2002 n. 77, COME SOSTITUITO DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 2017 N. 40 RECANTE: "ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A NORMA DELL'ART. 8 DELLA L. 6 GIUGNO 2016 N. 106";*

- l'art. 5 del Bando di servizio civile universale al quale ha partecipato la ricorrente ha disposto che *"la selezione dei candidati è effettuata ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 6 marzo 2017 n. 40 dall'Ente che realizza il progetto prescelto";*

- fermo restando che la ricorrente ha svolto il servizio civile universale, per come qualificato nel bando pubblico, in ogni caso, vi è che la ricorrente ha svolto il servizio civile e



che la denominazione del servizio civile (civile o universale) costituisce una mera denominazione senza nessun effetto sostanziale.

Con le dette controdeduzioni, pertanto, essendo i rilievi sollevati dall'Istituto Scolastico completamente destituiti di fondamento si è chiesto l'archiviazione dell'illogico e illegittimo procedimento avviato.

3) Purtuttavia, L'U.S.R., senza tenere conto delle controdeduzioni notificate dalla ricorrente, nemmeno richiamate nell'atto impugnato, ha emanato il provvedimento impugnato di cancellazione del titolo di riserva della ricorrente affermando che "il servizio è stato svolto dal mese di dicembre 2017 al mese di dicembre 2018 antecedente al bando del 20/08/2018 cui i volontari sono stati avviati a partire dall'11/12/2018" ed ha "disposto la cancellazione del titolo di riserva "S" nella domanda di supplenza presentata per il biennio 2024/2026.

4) Al contempo anche l'I.S. "Sansovino-Obici" ha decretato che *"vista la comunicazione dell'USR Veneto Ufficio per l'Ambito territoriale di Treviso nella quale si da conto che la docente Laudadio Sharon è stata nominata nella classe di concorso ADSS usufruendo della riserva S; che il decreto*



dell'U.S.R. Veneto prot. n. 14002 del 25/11/2024 dispone la cancellazione del titolo riserva "S" nella domanda di supplenza, preso atto che è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento, decreta : il contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 1138 del 25/09/2024 stipulato con Sharon Laudadio in qualità di docente supplente è risolto e cessa di produrre i suoi effetti a decorrere dal 27/11/2024."

In buona sostanza, l'USR e l'Istituto Scolastico dopo aver correttamente concesso la Riserva "S" alla ricorrente per lo svolgimento del servizio civile universale e aver stipulato il contratto di lavoro hanno dato improvvisamente il ben servito alla ricorrente/insegnante alla luce di motivazioni ed atti che sono manifestamente contra ius ed illogici ed ingiusti.

Insomma, da un canto alla ricorrente è stata correttamente riconosciuta la Riserva e, dall'altro canto, in modo antigiuridico ed illegale, la ricorrente, che ha preso servizio a Treviso, è stata licenziata alla luce di rilievi e presupposti che sono manifestamente contra ius ed infondati.

La cancellazione del titolo di riserva "S" in capo alla ricorrente e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro sono illegittimi, ingiusti e immotivati per i seguenti



MOTIVI DI DIRITTO

1) SULLA PIENA SUSSISTENZA DEL TITOLO DI RISERVA “S” – SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

La ricorrente ha svolto in modo regolare il servizio civile universale.

Ciò risulta essere documentalmente provato dall’attestato rilasciato dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, che si deposita, del 29/12/2023.

Infatti, la ricorrente ha svolto, per come si evince dall’attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le politiche sociali e IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE del 29/12/2023, il servizio civile in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. 40/2017.

Il d.lgs. 40/2017 porta la data del 6/3/2017 e la ricorrente, per come si coglie pienamente dall’attestato de quo, ha svolto il servizio civile dal 11/12/2017 al 10/12/2018 e, pertanto, in un arco temporale che è successivo all’emanazione del d.lgs. 40/2017.

Inoltre, il fatto che trattasi di servizio civile universale si evince anche dal fatto che il detto Attestato è stato rilasciato dal Dipartimento per le politiche giovanili e IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Del resto, tutto ciò si coglie anche nettamente dal Bando, che si deposita, al quale ha partecipato la ricorrente,



emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 23/5/2017, PER LA SELEZIONE DI 1477 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NELLA REGIONE CALABRIA;

All'art. 1 (Generalità) del detto bando è disposto che *“E' indetto un bando per la selezione di 1477 volontari, da avviare al servizio nell'anno 2017 nei progetti di servizio civile presentati dagli enti di cui all'Allegato 1, approvati dalla Regione Calabria (di seguito: 'Regione') ai sensi dell'art. 6 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, COME SOSTITUITO DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 2017 N. 40 RECANTE: 'ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A NORMA DELL'ART 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016 N. 106'”*.

Pertanto, non può non vedersi che la ricorrente ha svolto il servizio civile universale avendo partecipato al bando del 23/5/2017 in cui espressamente si parla del d.lgs N. 40/2017 e di servizio civile universale.

Del resto, nel bando de quo all'art. 3 (Requisiti e condizioni di ammissione) sono previsti i requisiti di ammissione tipici del servizio civile universale.

All'art. 5 del detto bando (procedure selettive) è finanche stato disposto che *“LA SELEZIONE DEI CANDIDATI E' EFFETTUATA, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 6 MARZO 2017 N. 40, DALL'ENTE CHE REALIZZA IL PROGETTO PRESCELTO”*.

Pertanto, cade in toto il teorema dell'Istituto scolastico e dell'USR e la ricorrente ha svolto, per come si è provato



documentalmente, il servizio civile universale e la stessa ha, pertanto, diritto alla conferma del titolo di riserva "S".

Infatti, la ricorrente ha svolto il servizio civile in virtù del bando del 23/5/2017 che è stato emesso alla luce del d.lgs. N. 40/2017 che ha istituito il servizio civile universale e, conseguentemente, la ricorrente HA SVOLTO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.

2)Ma vi è di più.

Il Parlamento ha emesso la Legge N. 106/2016 che è la legge delega per l'emissione del d.lgs. N. 40/2017.

L'art. 8 della L. 106/2016, rubricato "servizio civile universale", infatti, prevede espressamente quanto segue:

*" Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: **a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione...**"*

Il bando al quale la ricorrente ha partecipato è stato indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in



relazione alla suddetta citata normativa e al nuovo servizio civile universale.

3) SULLA ASSOLUTA IDENTITA' TRA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E UNIVERSALE – SULLA MERA “revisione della disciplina” EX ART. 8 L. 106/2016

Fermo restando quanto sopra dedotto, che è dirimente avendo la ricorrente svolto il servizio civile universale, vi è che, in ogni caso, non sussiste **nessuna differenza tra servizio civile universale e servizio civile nazionale** in quanto trattasi **di un mero aggiornamento dell'istituto** di servizio civile denominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prima della l. 106/2016, servizio civile nazionale e , in seguito, servizio civile universale.

Ed infatti, con la L. 64/2001 è stato istituito il servizio civile nazionale finalizzato ai sensi dell'art. 1 a *“concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della patria con mezzi ed attività non militari”*.

Con sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 2004 n. 228 è stato statuito che il dovere costituzionale dei cittadini della difesa della patria può essere svolto in maniera equivalente con modalità diverse e/o estranee alla difesa militare.



Con DPCM del 18 febbraio 2004 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un "Comitato di consulenza per la difesa civile non armata e nonviolenta" (DCNAN).

La legge 23 agosto 2004, n. 226 che ha determinato la sospensione alle chiamate al servizio militare di leva in Italia, a partire dal 1º gennaio 2005, ha trasformato il servizio civile nazionale come esperienza autonoma e slegata dagli obblighi militari, venendo quindi a essere accessibile anche a tutti i cittadini.

Il servizio consiste nel prestare attività svolgendo incarichi di assistenza o di utilità sociale o di promozione culturale.

Con l'art. 8 della l. 106/2016 rubricato "Servizio civile universale", il legilastore ha disposto che " *1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla **revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale**, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) **istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa***



non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione; ...c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico **rapporto di servizio civile** non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; ... possibilità' per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente **progetti di servizio civile** con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati...g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità' del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità' che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonche', per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea; h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante



l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;
*i) riordino e revisione della Consulta nazionale **per il servizio civile**, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentativita' di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialita' e alla rilevanza per ciascun settore di intervento."*

Si rileva che perfino la normativa di cui sopra, che ha apportato una mera "REVISIONE" del servizio civile nazionale, denominandolo "universale", nomina il servizio civile universale anche come semplice "servizio civile" senza specificare se "universale" o "nazionale".

L'art. 2 del d.lgs. 40 del **6 MARZO 2017** ha, in seguito, previsto che " 1. E' istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonche' alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.

La sola differenza tra servizio civile "nazionale " e "universale" è la diversa denominazione attribuita con due



meri aggettivi: nulla è stato modificato sostanzialmente dell'istituto del "servizio civile" tout court che **è rimasto invariato** nel corso degli anni e che, come anche la norma sopra citata prevede, disciplina un "*rapporto di servizio civile*" svolto da giovani fino a 28 anni per l'attuazione di progetti di servizio civile la cui gestione è delegata ad enti territoriali accreditati.

Nel caso che occupa, pertanto, fermo restando la circostanza documentalmente provata che la ricorrente ha svolto il servizio civile universale, la stessa ha svolto un rapporto di servizio civile con la Provincia di Catanzaro, ente accreditato, iniziato dopo l'approvazione della suddetta normativa **(6 marzo 2017 – 11 dicembre 2017)** e terminato dopo un anno di espletamento di servizio **(11/12/2017-10/12/2018)** a seguito del Bando del 23/5/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, fermo restando quanto dedotto al punto precedente, deve essere riconosciuto il titolo di riserva "S" alla ricorrente per avere svolto il servizio civile universale e/o nazionale che è a tutti gli effetti servizio civile.

In buona sostanza, non vi è alcuna differenza tra servizio civile nazionale e servizio civile universale trattandosi dello stesso istituto e il d.lgs. N. 40/2017, in virtù del quale



peraltro la ricorrente ha svolto il servizio civile, non è altro che una mera evoluzione normativa dell'istituto.

4) ILLOGICA ED ILLEGITTIMA DISCRIMINAZIONE - VIOLAZIONE ART. 3 COST. VIOLAZIONE

La discriminazione compiuta attraverso la illegittima cancellazione della riserva "S" e la nota di risoluzione contrattuale del rapporto di lavoro della ricorrente tra servizio civile universale e servizio civile nazionale è del tutto illogica ed immotivata ed illegittima in quanto entrambi i servizi civili si fondano sui medesimi presupposti e si sostanziano nel medesimo rapporto di servizio civile svolto dai giovani fino ai 28 anni per il medesimo periodo temporale e per l'attuazione dei medesimi progetti aventi le stesse finalità.

Pertanto, è del tutto irrilevante la qualificazione di servizio civile "universale" o "nazionale" in quanto trattasi di identico rapporto di servizio civile.

La risoluzione del rapporto di lavoro fondata su tale presupposto è, pertanto, discriminatoria e illogica e illegittima e deve essere annullata e/o disapplicata.

Vi è manifesta discriminatorietà perché in tal modo, fermo restando quanto già sopra esposto, si tratta in modo impari e diverso soggetti che si trovano nella stessa situazione.



Se, infatti, passasse l'assunto sostenuto dall'USR e dall'Istituto Scolastico vi sarebbe che, a fronte dello stesso servizio, che ha assunto mere diverse denominazioni, ma che di fatto è sostanzialmente invariato, si attribuirebbe la riserva solo a chi ha svolto il servizio civile successivamente al d.lgs. N. 40/2017 ed invece i soggetti che hanno svolto il servizio civile nazionale, che è identico a quello universale, sarebbero ingiustamente discriminati e trattati in modo impari e diseguale.

5) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE – SULL'ATTRIBUZIONE IN CAPO ALLA RICORRENTE DI ULTERIORI PUNTI 12 PER AVER SVOLTO IL SERVIZIO CIVILE

La ricorrente si è vista attribuire all'interno della graduatoria GPS il punteggio complessivo di 45 e il titolo di riserva "S" per lo svolgimento del servizio civile.

A causa della illegittima cancellazione del titolo di riserva "s" alla ricorrente è stato risolto il contratto di lavoro.

In ogni caso, in via di mero subordine, e nella denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse ritenere valida la mancanza di titolo di riserva "s" in capo alla ricorrente- si rileva che il punteggio in graduatoria di 45 attribuito alla ricorrente da parte dell'USR deve essere modificato.



Ciò in quanto l'articolo 15, rubricato "Valutazione dei titoli di servizio", comma 6, dell'Ordinanza ministeriale n. 112/2022 ha previsto che *"Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina."*

A tal proposito si rileva che il Consiglio di Stato con Ordinanza N. 3648 del 12/8/2024 ha sospeso l'efficacia dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione N. 88 del 16/5/2022 nella parte in cui, all'art. 15, comma 6, valuta il servizio militare e il servizio sostitutivo ad esso assimilato purché prestato in costanza di nomina".

Più precisamente, il Consiglio di Stato nella detta Ordinanza cautelare ha così disposto: "Ritenuto, come già in precedenti della Sezione su fattispecie analoghe (cfr. Ordinanza N. 2897/2024), che l'istanza cautelare appare meritevole di positiva valutazione alla luce dell'orientamento espresso da ultimo dal Consiglio di Stato con sentenza N: 11239/2023".

Inoltre, sulla questione è pure intervenuto il Tar Lazio con Ordinanza N. 3648/2024 con cui, pronunciandosi sul ricorso avverso "l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 88 del 16/5/2024 nella parte in cui, all'art. 15 comma 6,



valuta il servizio militare e il servizio sostitutivo ad esso assimilato purchè prestato in costanza di nomina”, ha sospeso l’efficacia della detta Ordinanza “Ritenuto, come già in precedenti della Sezione su fattispecie analoghe (cfr. Ordinanza n. 2897/2024), che l’istanza cautelare appare meritevole di positiva valutazione alla luce dell’orientamento espresso da ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11239/2023”.

Con ordinanza n.5679/2020 e con la più recente n. 8586 del 2024 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena validità del servizio militare (e del servizio civile ad esso assimilato) ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie scolastiche, indipendentemente dalla circostanza che tale servizio sia in costanza di nomina.

L’ordinanza della Corte di Cassazione numero 5679/2020 ha così stabilito: “... Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010....”.



Il Consiglio di Stato Sez.VI, con sentenza n. 4343/2015 ha previsto che : “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento. Il che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 -il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015)”.

Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) ha previsto che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti.

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle



operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Sul punto si richiamano la sentenza del Tribunale Lavoro di Potenza N: 750/2024 e del Tribunale Lavoro di Napoli N. 3494/2022 con cui è stato riconosciuto il diritto ad ottenere l'attribuzione di 12 punti in favore di chi ha svolto il servizio civile anche non in costanza di nomina.

Da qui deriva, pertanto, il diritto della ricorrente di vedersi attribuiti l'ulteriore punteggio di 12 e il punteggio complessivo di 57 attraverso cui la ricorrente si vede collocata in posizione utile al fine di ottenere la nomina e la conseguente stipula del contratto di lavoro.

A tal proposito si deposita il Decreto dell'USR Calabria Catanzaro del 27/11/2024 con cui correttamente sono stati attribuiti all'insegnante collocato in GPS ulteriori 12 punti con riferimento al servizio militare (equiparato al servizio civile) svolto non in costanza di nomina.

Ed allora, in virtù delle dette pronunce con cui è stata disposta l'attribuzione di ulteriori 12 punti agli insegnanti posti in GPS e nelle graduatorie scolastiche che abbiano svolto il servizio civile non in costanza di nomina, il detto punteggio di ulteriori 12 punti deve essere attribuito anche alla ricorrente.



Si chiede, pertanto, che la posizione della ricorrente in graduatoria venga aumentata dell'ulteriore punteggio di 12 punti relativo allo svolgimento del servizio civile, per un totale di punti 57 (45+ 12).

6)SUL DANNO GRAVE E IRREPARABILE

Il fumus è nei motivi.

Danno grave e irreperabile deriva alla ricorrente dagli illegittimi atti impugnati.

Ed invero, la ricorrente, a causa degli illegittimi atti impugnati, è stata licenziata ed è, ad oggi, disoccupata e priva di altra fonte di reddito.

In buona sostanza, ad oggi, la ricorrente è disoccupata e priva di alcuna fonte di reddito e di guadagno e non sa di che vivere.

Sostanzialmente, gli illegittimi atti impugnati attraverso cui contra ius è stata cancellata la riserva spettante alla ricorrente e attraverso cui è stato risolto il contratto di lavoro della ricorrente determinato inevitabilmente, come può cogliersi a piene mani, un danno grave e irreperabile.

Del resto, non occorre molta immaginazione per capire che la privazione ingiusta del posto di lavoro e dello stipendio (che costituisce per la ricorrente l'unica fonte di reddito) determinano un danno grave e irreparabile.



Danno grave e irreparabile subisce la ricorrente anche sotto altro profilo.

Ed infatti, la ricorrente per effetto degli illegittimi atti impugnati, si ritrova privata del lavoro per il quale ha studiato ed è conseguentemente impossibilitata ad esercitare la sua tipica attività di insegnante con evidente e conseguente danno grave e irreparabile anche in relazione alla crescita professionale.

7)ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Si chiede che il Tribunale voglia, in via subordinata e qualora ritenesse opportuno, autorizzare la notificazione ex art. 151 c.p.c. per pubblici proclami e sul sito internet dell'U.S.R. nei confronti di tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come tutti coloro che sono inseriti, all'interno della graduatoria GPS della provincia di Treviso, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

8)SULLA STRUMENTALITA'

La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. è strumentalmente finalizzata ad ottenere, attraverso il giudizio di merito che sarà instaurato successivamente, l'annullamento e/o la disapplicazione degli illegittimi atti impugnati con il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. e l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere ulteriori 12 punti,



nonché l'accertamento del diritto all'assunzione da parte dell'Istituto Scolastico "Sansovino-Obici" nonché il risarcimento di tutti i danni derivanti dagli atti impugnati, anche sotto il profilo dei danni alla crescita professionale, e il pagamento delle mensilità maturate e non pagate per effetto degli illegittimi e lesivi atti impugnati.

9)SULLA RESIDUALITA'

La richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c. è proponibile ed ammissibile essendo l'unico strumento utile a permettere all'incolpevole e lesa ricorrente di ottenere da parte del Tribunale, con estrema urgenza, l'annullamento e/o la disapplicazione degli atti impugnati e il riconoscimento della riserva "S" e degli ulteriori 12 punti, nonché l'accertamento del diritto della ricorrente al prosecuzione del rapporto di lavoro con l'Istituto scolastico "Sansovino-Obici"

CONCLUSIONI

Si chiede che il Tribunale voglia accogliere il ricorso ex art. 700 c.p.c. e, conseguentemente, anche inaudita altera parte, annullare e/o disapplicare gli illegittimi atti impugnati, nonché accertare il diritto della ricorrente di conservare la riserva "S" all'interno della graduatoria GPS della Provincia di Treviso, nonché condannare l'Istituto scolastico "Sansovino-Obici" a reintegrare immediatamente la ricorrente nel proprio posto di lavoro.

Si chiede che il Tribunale, anche inaudita altera parte, voglia attribuire alla ricorrente ulteriori 12 punti o



condannare l'USR Veneto/Ambito Territoriale di Treviso ad attribuire alla ricorrente nella graduatoria GPS della Provincia di Treviso ulteriori 12 punti e, pertanto, il punteggio complessivo di 57 punti e, conseguentemente, condannare l'USR Veneto/Ambito Territoriale di Treviso a procedere, attraverso lo stesso Istituto Scolastico o altro Istituto Scolastico, alla nomina della ricorrente e alla stipula del contratto di lavoro.

Con riserva di instaurare il giudizio di merito al fine di ottenere anche il risarcimento di tutti gli ingiusti danni subiti.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e spese generali come per legge.

Catanzaro, 9/12/2024

Avv. Francesco Pitaro

